

ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI**

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa A. NAPOLIELLO alla udienza del 25.10.2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. 7780/2007 RG

TRA

1. **DI PINTO LOREDANA,**
 2. **RICCHIUTI LUCA,**
 3. **SILVESTRI LUIGI ANGELO,**
 4. **PIETROLONARDO FEDELE,**
 5. **MINERVINI MARIA,**
 6. **NITI ANGELO RAFFAELE,**
 7. **PISANI VITO,**
 8. **MONOPOLI GIUSEPPE,**
 9. **GIOVANARDI MARIA;**
- CATACCHIO

- rappresentati e difesi dall'avv. A.

- RICORRENTI

E

Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio Scolastico Provinciale di Bari - in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace

- RESISTENTE

IN FATTO E IN DIRITTO

Letto il ricorso depositato in data 21.3.2007 con il quale i ricorrenti, come sopra in epigrafe indicati, tutti dipendenti quali docenti del Ministero della Pubblica Istruzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivendicano il pagamento della indennità di vacanza contrattuale maturata dal dal 1.04.04 al 6.12.05 (con riferimento al CCNL 2002 - 2003 scaduto il 31.12.03 e rinnovato il 24.07.2003 con la sottoscrizione del CCNL 2002 - 2003) e pertanto chiedono di dichiarare, per i motivi indicati, il loro diritto a percepire l'indennità di vacanza contrattuale maturata dall'aprile 2004 sino alla data di sottoscrizione del contratto (7.12.2005), nonché di condannare l'amministrazione convenuta al pagamento delle somme maturate e maturandi a tale titolo per i periodi indicati in ricorso, oltre che al

Ses - 12878
10

Re 7780
07

pagamento di interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
preso atto della ritualità della notifica e della mancata costituzione del Ministero convenuto che va dichiarato contumace;
letta la documentazione prodotta, i contratti collettivi citati in ricorso, nonché le note conclusive autorizzate;
sentito il procuratore costituito all'odierna udienza di discussione, si decide nei termini di cui al dispositivo e secondo le motivazioni di seguito riportate

Considerato, dunque, che oggetto della presente controversia è dato dall'accertamento del diritto dei ricorrenti all'indennità di vacanza contrattuale per i periodi dal 1.04.04 al 6.12.05 con riferimento al CCNL 2002 – 2003 scaduto il 31.12.03 e rinnovato il 7.12.05 con la sottoscrizione del CCNL 2004 – 2005;

considerato che l'accordo sul costo del lavoro-protocollo del 23 luglio 2003 al punto 2.5 prevede che *dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione; che l'importo di tale elemento deve essere pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza e che dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata;*

considerato che il CCNL del 24.07.03 per il quadriennio 2002 – 2005 e per il biennio economico 2002 – 2003 prevede che il contratto collettivo medesimo alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza; che in caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo; che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui agli articoli 47 48 del decreto legislativo n. 165/2001 (vd. art. 1 comma 5 segg CCNL cit);

considerato che le organizzazioni sindacali hanno disdetto detto contratto tre mesi prima della scadenza e comunicato alla controparte le rivendicazioni per il rinnovo contrattuale;

considerato pertanto che il CC NL 2002-2003 è scaduto il 31. 12. 2003 e che il CCNL 2004-2005 è stato sottoscritto il 7/12/2005;

considerato dunque che tutti i contratti collettivi sopra richiamati prevedono che dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto ai dipendenti del comparto sia dovuta la indennità di vacanza contrattuale;

considerato pertanto che l'espressione *secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993* debba essere riferita all'ammontare dell'indennità in riferimento alla durata della vacanza contrattuale e cioè *pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza da tre a sei mesi e dopo sei mesi un importo pari al 50% dell'inflazione programmata*;

considerato infatti che l'omissione nel contratto collettivo del riferimento alla data di presentazione della piattaforma ove successiva comporti che debba farsi riferimento unicamente quale dies a quo alla scadenza del contratto collettivo;

considerato che, sulla possibilità di erogazione delle indennità pur in assenza di inserimento in legge finanziaria:

- il CCNL 2002-2005 prevede che l'indennità di vacanza contrattuale sia corrisposta "secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001;
- il CCNL 2006 2009 prevede ugualmente che "per l'erogazione" dell'indennità di vacanza contrattuale "si applica la procedura contrattuale di cui agli art. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001";
- secondo l'art. 47 d.lvo 165/2001 raggiunta l'ipotesi di accordo l'Aran acquisisce il parere (favorevole) del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate (comitato di settore cui spetta deliberare gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale prima di ogni rinnovo contrattuale), acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo l'Aran trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, se la Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione di bilancio il Presidente dell'Aran sottoscrive il contratto collettivo (se invece la certificazione della Corte dei conti non è positiva l'Aran, sentito il comitato di settore o presidenti dei consigli di ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della

- certificazione ovvero qualora non lo ritenga possibile convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative; in ogni caso la procedura di certificazione deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il presidente dell'Aran ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative);
- a norma dell'art. 48 poi il Ministero del tesoro quantifica in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria; i contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale; i contratti collettivi devono altresì prevedere con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa; la spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro in ragione dell'ammontare complessivo; in esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto il Ministero del Tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale ovvero mediante trasferimento dei bilanci dell'amministrazione autonomi e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri;
 - il riferimento agli artt. 47 e 48 d.lvo 165/01 dunque avendo già la norma del contratto collettivo stabilito l'an e il quantum non può che incidere sulla concreta erogazione e non incide sulla nascita del diritto alla indennità di vacanza contrattuale in capo ai lavoratori, qualora, come nel caso in esame, siano trascorsi tre mesi dalla scadenza del contratto collettivo;
 - le norme richiamate (art. 47 e 48 d.lvo 165/01) enucleano peraltro delle norme di azione e non delle norme di relazione della pubblica amministrazione: disciplinano la procedura alla quale si deve attenere la pubblica amministrazione nell'erogare le somme oggetto di causa ma non sono opponibili ai lavoratori come elemento ostativo alla erogazione, in altri termini: costituiscono norme di buona amministrazione ma se l'Amministrazione non le rispetta ciò non può riverberarsi a svantaggio dei lavoratori che hanno maturato il diritto;
 - del resto argomentando diversamente, essendo rimessa la concreta attuazione della clausola contrattuale alla mera volontà della

pubblica amministrazione, finirebbe per perdere significato, mentre per contro la sua previsione in via generale già nell'Accordo sul costo del lavoro del 1993 è quella non solo di consentire al lavoratore di fronteggiare almeno parzialmente l'impovertimento del salario causato da un significativo ritardo nel rinnovo contrattuale ma altresì quello di incentivare le parti collettive al rispetto delle scadenze contrattuali;

- che, l'azione dell'Amministrazione resistente deve essere in linea col principio stabilito dall'art. 40 comma 4° (le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali ed integrativi dalla data della loro sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti) e dall'art. 45, 1° comma d.lvo 165/01 (*il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi*);

considerato peraltro che non è in contestazione che i CCNL Comparto Scuola oggetto di causa siano stati conclusi a seguito e nel rispetto della procedura di cui agli artt. 47 e 48 d.lvo 165/01, quindi ben considerando gli oneri per l'eventuale vacanza contrattuale, e quindi che gli stessi siano pienamente vincolanti per la pubblica amministrazione;

considerato peraltro che la natura "provvisoria" riconosciuta alla indennità in parola indica che la stessa non può essere successivamente presa a base di calcolo dei successivi incrementi ed anzi è coerente con la finalità dell'indennità che è quella di far fronte nel tempo di vacanza di contratto al minor potere di acquisto del salario;

ritenuto infine che la disposizione di cui all'art. 33 D.L. 185/08 conv. mod. L. 2/09 (*1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, e' disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008. 2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi*

*di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico e' direttamente disciplinato da disposizioni di legge) oltre a non essere applicabile al caso in esame in quanto relativa al dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 e non retroattiva, non introduce nemmeno elementi di novità rispetto alle disposizioni contrattuali CCNL 00-2001, CCNL 2002-2003 e CCNL 2004 – 2005 posto che definisce le somme erogate a titolo di indennità di vacanza contrattuale come *anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento*, ove il termine "benefici" non consente alcun riferimento ad istituti contrattuali o legali;*

considerato pertanto che deve ritenersi accertato il diritto dei ricorrenti alla indennità di vacanza contrattuale per i periodi dal 1.04.04 al 6.12.05 con riferimento al CCNL 02-03 scaduto il 31.12.03 e dal, con conseguente condanna a corrispondere ai ricorrenti le predette indennità da determinarsi nel *30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza da tre a sei mesi dalla scadenza contrattuale e dopo sei mesi nel al 50% dell'inflazione programmata, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza* avuto riguardo alle seguenti qualifiche e fasce (desunte dalle buste paga allegate al ricorso):

- 1. DI PINTO LOREDANA, docente sc. media E EQ, Qualifica K A07, Livello 00, Fascia 03, Sc 00;**
- 2. RICCHIUTI LUCA, docente sc. Media sup, Qualifica K A08, Livello 00, Fascia 09, Sc 00;**
- 3. SILVESTRI LUIGI, docente sc. media sup., Qualifica K A08, Livello 00, Fascia 09, Sc 00;**
- 4. PIETROLONARDO FEDELE, DIPL. SECON. SUP. EQ, Qualifica K A06, Livello 00, Fascia 09, Sc 00;**
- 5. MINERVINI MARIA, DIPL. SECON. SUP. EQ, Qualifica K A06, Livello 00, Fascia 15, Sc 00;**
- 6. NITTI ANGELO RAFFAELE, doc. sc.med. sup., Qualifica K A08, Livello 00, Fascia 15, Sc 00;**
- 7. PISANI VITO, doc. sc. Med. Sup., Qualifica K A08, Livello 00, Fascia 21, Sc 00;**
- 8. MONOPOLI GIUSEPPE, doc. sc. Med. Sup., Qualifica K A08, Livello 00, Fascia 28, Sc 00;**

9. GIOVANARDI MARIA PIA, doc. sc. Elem./mat., Qualifica K A05, Livello 00, Fascia 21, Sc 00;

avuto riguardo ai minimi stipendiali in riferimento alle rispettive fasce stipendiali e categorie di inquadramento quali risultanti dalle tabelle salariali dei CCNL comparto scuola CCNL 24.07.03 secondo biennio economico 2002 – 2003 e CCNL 7.12.05 secondo biennio economico 2004 -2005,;

considerato che ai dipendenti pubblici non può essere riconosciuta la cumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria ma solo la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;

considerato che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, *quando* – come nel caso in esame ove sono stati riportati gli estremi dei contratti collettivi, le qualifiche, fasce e inquadramento, i tassi di inflazione programmata - *tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza* (Cfr. Cassazione sezione Lavoro 1.06.2005 n. 11677);

ritenuto pertanto di dover concludere come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza;

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

Accertato il diritto dei ricorrenti alla indennità di vacanza contrattuale per i periodi dal 1.04.04 al 6.12.05 con riferimento al CCNL 02-03 scaduto il 31.12.03, condanna il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca a corrispondere ai ricorrenti le predette indennità da determinarsi nel 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza, da tre a sei mesi dalla scadenza contrattuale e, dopo sei mesi dalla scadenza contrattuale, nel 50% dell'inflazione programmata, applicata ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza, così come indicato in parte motiva, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Condanna il Ministero dell'istruzione, università e ricerca al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €3351,38, di cui €1955,00 per onorario, €1024,00 per diritti ed €372,38 per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa con distrazione.

Bari, 25.10.2010

IL GIUDICE
Assunta Napoliello

The bottom of the page features several handwritten signatures and official stamps. On the left, there is a stamp for the court clerk, partially obscured by a signature. In the center, the name of the judge, Assunta Napoliello, is printed below the title 'IL GIUDICE'. To the right, there is a large, stylized signature that spans across the judge's name and extends towards the right margin.

Udienza del 25 ottobre 2010

Per i ricorrenti è prassi e' Aw. Am. (che alla
la) quale si ripete il rigo introduttivo in uno
alle note depositate e' Sorgo 11.10.2010 e alle
giurisprudenza in atti e' di cui de' per causa verso
decise in esecuzione delle seguenti condizioni:
1) che l'Il. Am. Guida edito (1) dichiarare il diritto
dei ricorrenti a vedersi corrispondere l'indennità di vacanza
contrattuale del giorno del dovuto (aprile 2004) alle date
di sottoscrizione del nuovo contratto (1.12.2005). 2) conde-
non il temp. di percezione della indennità di vacanza
contrattuale nelle misure e con i termini di legge e
del CCNL comparto feriale, del giorno del dovuto (aprile
2004) alle date di sottoscrizione del nuovo contratto (1.12.
3) con ritenute di Spok e di quorant in favore del soggetto
procuratore esecutario.

Il P.C.
alcuni come se l'ultima ellisse